



----- Allegato "B" al Rep.49267 Racc.23962 -----

----- S T A T U T O -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI -----

ART. 1) DENOMINAZIONE -----

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "POLESANA FOTOVOLTAICO SOCIETA' COOPERATIVA". -----

ART. 2) SEDE -----

La società ha sede legale in Adria (RO), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. -----

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. -----

Ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., all'organo amministrativo è attribuita la facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonché di istituire e sopprimere sede secondarie. -----

ART. 3) DURATA -----

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2034 (duemilatrentaquattro) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. -----

ART. 4) NORME APPLICABILI -----

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società per azioni. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPI - OGGETTO -----

ART. 5) REGIME MUTUALISTICO -----

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, lo sgravio dei costi di energia elettrica dei soci, mediante la realizzazione di impianti di produzione energia elettrica destinati ai soci stessi, nonché alla vendita dell'energia prodotta in più rispetto al fabbisogno dei soci stessi. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. ---

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci **cooperatori**. -----

La cooperativa si ispira a principi di mutualità, solidarietà, di democraticità. -

La cooperativa, per curare meglio gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico, **coopera** attivamente, con altri enti cooperativi ed altre imprese; può operare anche con terzi purché non in forma prevalente. -----

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.. -----

L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.. -----

ART. 6) OGGETTO SOCIALE -----

La cooperativa, che è retta dai principi della mutualità senza finalità speculative e di lucro, persegue il presente scopo: la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la gestione dei conti energia dei soci, nonché la vendita dell'energia prodotta. -

La cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o

regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. -----

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, **cooperativistico** e **solidaristico**. -----

Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. -----

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione. -----

Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive. -----

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento dall'Assemblea sociale. -----

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-**septies** del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci. -----

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ART. 7) SOCI ORDINARI**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, che abbiano o meno la disponibilità di superfici per la realizzazione di impianti di cui all'oggetto della cooperativa. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

Gli aspiranti soci devono essere maggiorenni, cittadini italiani ed in caso di imprese e/o società con attività avviata da almeno 3 mesi. -----

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. -----

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. -----

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al

controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. -----

#### **ART. 8) SOCI SPECIALI** -----

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci **cooperatori** in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

a) alla loro futura installazione di un misuratore di energia; -----

b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che abbiano in previsione di installare un dispositivo di misurazione del consumo energetico o di aumentare il consumo energetico in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, **ancorché** parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: -----

1. la durata del periodo di transizione o di inserimento del socio speciale; --

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di erogazione del servizio o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; -----

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100% per cento di quello previsto per i soci ordinari. -----

Ai soci speciali non può essere erogato il ristorno, previsto dal vigente statuto, se non sono consumatori di energia elettrica. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. -----

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. -----

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Alla data di scadenza del periodo di transizione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci **cooperatori** a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9. --

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14. -----

#### **ART. 9) DOMANDA DI AMMISSIONE** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della attività svolta, la ragione sociale dell'attività e la partita iva ; -----
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa; -----
- d) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge; -----
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 47 del presente statuto. -----

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa. -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 7, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e **comunicarla** all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

#### **ART. 10) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI** -----

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni, che sono sempre

nominative. -----

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione sociale deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.). -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione sociale e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. -----

#### **ART. 11) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI** -----

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente: -----

- 1) almeno il 25 (venticinque) per cento all'atto dell'ammissione; -----
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. -----

I soci cooperatori sono obbligati: -----

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti; -----
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori; -----
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

I soci in particolare: -----

- a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. ---

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. -----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto

di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..-----

#### **ART. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO** -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -----

#### **ART. 13) RECESSO DEL SOCIO** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31. -----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

#### **ART. 14) ESCLUSIONE**-----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa; -----
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale; -----
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto; -----
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; -----
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 7, o che comunque svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa; -----

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali; -----

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale; -----

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

#### **ART. 15) LIQUIDAZIONE** -----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ai sensi dei successivi articoli, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. --

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies** del codice civile. -----

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni. - Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto. ---

#### **ART. 16) MORTE DEL SOCIO** -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. --

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso. -

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del

precedente art.15. -----

**ART. 17) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI** -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale. -----

**TITOLO IV** -----

**FINANZIATORI** -----

**ART. 18) SOCI SOVVENTORI**-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 l. n. 59 del 1992. -----

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi. -----

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori. -----

**ART. 19) CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI**-----

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 6 del presente statuto. -----

I conferimenti stessi possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. -----

Il valore di ciascuna azione è di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).---

**ART. 20) ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE** -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti: -----

a) l'importo complessivo dell'emissione; -----

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; ---

c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori. -----

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. -----

**ART. 21) DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI** -----

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo

voto.-----

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. -----

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ..-----

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi. --

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori. ---

#### **ART. 22) OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI** -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.-----

I soci sovventori sono obbligati: -----

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento; -----

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

#### **ART. 23) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI** ---

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.-----

#### **ART. 24) RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI** -----

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 ss. cod. civ.. -----

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. -----

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato come in seguito precisato. -----

#### **ART. 25) POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA** -----

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 l. n. 59 del 1992 e dall'art. 6 del presente statuto. -----

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e

privilegiate nella ripartizione degli utili. -----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. -----

Il valore di ciascuna azione è di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).---

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà ai soci della cooperativa. -----

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. -----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. -----

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale. -----

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: -----

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; -----

2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

## ----- **TITOLO V** -----

### ----- **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO** -----

#### **ART. 26) PATRIMONIO SOCIALE** -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea; -----

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 6 del presente statuto; -----

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero); -----

d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi; -----

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 28; -----

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; -----

g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 28 del presente statuto; -----

h) dalla riserva straordinaria. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ.. -----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori. -----

#### **ART. 27) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO** -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. -----

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche. -----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione e sull'amministrazione. -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, in favore dei soci **cooperatori** trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno. -

Il ritorno è ripartito tra i soci **cooperatori** in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura dell'organo amministrativo. -----

I **ristorni** possono essere erogati ai soci in denaro, ovvero mediante aumento gratuito della partecipazione da essi sottoscritta e versata ovvero in misura mista tra queste due. -----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 cod. civ.. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. -----

#### **ART. 28) DESTINAZIONE DELL'UTILE** -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:-----

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale; -----  
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----  
c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; -----  
d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----  
e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori; -----  
f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire: -----  
1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----  
2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti; -----  
3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi – siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1); -----  
g) quanto residua alla riserva straordinaria. -----  
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----  
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio. -----

## **TITOLO VI**

### **GOVERNO DELLA SOCIETA'**

#### **ART. 29) ORGANI SOCIALI**

Sono organi della società: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) il consiglio di amministrazione; -----
- c) il collegio sindacale, se nominato; -----
- d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa. -----

## **SEZIONE I**

### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 30) CONVOCAZIONE**

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. -----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro: -----

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----

b) pubblicazione sul quotidiano "Il Gazzettino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; -----

c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci. -----

L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo: -----

a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza; -----

b) la pubblicazione sul periodico "La Cooperazione Italiana", almeno 15 giorni prima dell'adunanza; -----

c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci; -----

d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci. -----

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della presentazione della richiesta. -----

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

#### **ART. 31) ASSEMBLEA ORDINARIA -----**

L'assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo; -----

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti l'organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche; -----

3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; -----

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i

compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; -----  
5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisore legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; -----  
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 *bis* cod. civ., se nominato; -----  
7) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;-----  
8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; -----  
9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia; -----  
10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;-----  
11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; -----  
12) approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli statuti di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.-----  
L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

#### **ART. 32) ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. -----

#### **ART. 33) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** -----

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita: -----

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. -----

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. -----

#### **ART. 34) INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA** -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. -----

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. -----

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21 del presente statuto. -----

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto. -----

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto. -----

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa. -----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

#### **ART. 35) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. -----

#### **ART. 36) ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA** -----

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. -----

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale. -----

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge. -----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei

possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società. -----

## -----SEZIONE II-----

### -----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

#### **ART. 37) GESTIONE DELLA SOCIETA'** -----

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2380 *bis*, comma 1, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione. -----

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta: -----

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione; -----
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; -----
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio; --
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale. -

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. -----

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti. -----

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato. -----

#### **ART. 38) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'** -----

L'amministrazione della società spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto. -----

#### **ART. 39) NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA** -----

La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri ed eletto dall'assemblea. -----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Il consiglio di amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi. -----

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea. -----

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in

ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 4 mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione e dell'amministrazione. -----

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione e all'amministrazione della società. -----

#### **ART. 40) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. -----

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. -----

Le votazioni sono palesi. -----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. -----

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni

lesive dei loro diritti. -----

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -

#### **ART. 41) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI** -----

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. ---

#### **ART. 42) PRESIDENTE** -----

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----

### **SEZIONE III** -----

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

#### **ART. 43) COLLEGIO SINDACALE: NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA** -

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. -----

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

#### **ART. 44) COMPETENZA E RIUNIONI** -----

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ. -----

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del

collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----

La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. -----

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. ---

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione e nell'amministrazione della società per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare le condizioni di prevalenza ai sensi dell'Art.2513 c.c.. -----

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. -----

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci. -----

#### **ART. 45) REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. -----

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico. -----

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. -----

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: -----

– verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e di amministrazione; -----

– verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----

– esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul

bilancio consolidato, ove redatto. -----

## ----- **TITOLO VII** -----

### ----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

#### **ART. 46) SCIoglimento** -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché nel caso in cui si verifichi la volontà della maggioranza di soci amministratori., il cui accadimento é da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare i conseguenti adempimenti pubblicitari. -----

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. -----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a: -----

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo i seguenti, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea: cessione dell'azienda sociale o di rami di essa. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

## ----- **TITOLO VIII** -----

### ----- **CONTROVERSIE** -----

#### **ART. 47) CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione CCIAA di Venezia Rovigo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 – 40 D.Lgs 5/2003. -----

Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA del territorio ove ha sede la cooperativa. ----

La parte più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90 giorni dalla domanda il presidente della CCIAA provvederà alla nomina dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

#### **ART. 48) REGOLAMENTI** -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività **mutualistica**, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. -----

#### **ART. 49) PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE** -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci **cooperatori** delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: ---

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

(b) non potrà **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci **cooperatori**; -----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

#### **ART. 50) DISPOSIZIONI FINALI** -----

La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'art. 2514 del Codice Civile. -----

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 5 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel presente statuto, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili. -----

F.to Biasioli Gerardo, F.to Livio Penzo Notaio. Impronta del sigillo notarile. -

